



## Bonus edilizia

# Soluzione a crediti incagliati non più rinviabile

Per Confartigianato occorre intervenire su più fronti per risolvere la situazione in cui versano le imprese di costruzioni che hanno effettuato lavori utilizzando i bonus edilizia. Sono a rischio 47mila imprese e 153mila posti di lavoro. In particolare, vanno messi rapidamente in campo interventi per sbloccare i crediti fiscali incagliati. Una richiesta che è stata ribadita con forza dai rappresentanti di Confartigianato intervenuti a inizio marzo in audizione alla Commissione Finanze della Camera, per sollecitare modifiche al decreto legge n.11 varato dal Governo lo scorso 16 febbraio. Secondo la Confederazione è necessario aumentare la capacità di assorbimento dei crediti da parte del sistema creditizio, anche attraverso l'individuazione di un acquirente pubblico di ultima istanza particolarmente necessario per i crediti di minore importo. Deve essere anche ampliato l'arco temporale di utilizzo dei crediti in compensazione. In assenza della necessaria capienza fiscale, le imprese che hanno nei

cassetti fiscali i crediti perdono infatti una parte del credito loro spettante. Sollecitato anche il rinvio della data, fissata al 17 febbraio 2023, entro la quale è necessario aver presentato la CILA per poter mantenere la possibilità di cessione/sconto del credito. Per il limitato valore dei lavori di edilizia libera non assistiti da CILA, Confartigianato chiede che sia consentito di autocertificare, da parte del contribuente, la data di avvio di tali lavori.

Secondo la Confederazione, l'obiettivo della transizione green degli edifici non potrà essere raggiunto se, insieme con un sistema di agevolazioni sotto forma di detrazioni fiscali, non verrà mantenuta la possibilità della cessione dei crediti e dello sconto in fattura per alcune fattispecie, in particolare i soggetti con redditi bassi e privilegiando gli interventi su immobili con una classe energetica molto bassa e la ricostruzione degli immobili danneggiati da eventi sismici per i quali la detrazione del 110% è ammessa sino al 2025.

### Orari di apertura delle sedi di Confartigianato Forlì

<b>Lunedì</b>	mattina pomeriggio	<b>dalle 8.30</b> <b>su appuntamento</b>	<b>alle 13.00</b>
<b>Martedì</b>	mattina pomeriggio	<b>dalle 8.30</b> <b>su appuntamento</b>	<b>alle 13.00</b>
<b>Mercoledì</b>	mattina pomeriggio	<b>dalle 8.30</b> <b>CHIUSO</b>	<b>alle 13.00</b>
<b>Giovedì</b>	mattina pomeriggio	<b>dalle 8.30</b> <b>su appuntamento</b>	<b>alle 13.00</b>
<b>Venerdì</b>	mattina pomeriggio	<b>dalle 8.30</b> <b>su appuntamento</b>	<b>alle 13.00</b>
<b>Sabato</b>	mattina	<b>dalle 8.30</b>	<b>alle 12.00</b> <b>CHIUSO</b>

Per appuntamenti è possibile contattare il centralino dell'associazione al numero 0543 452811

### ●●● IN QUESTO NUMERO:

#### Consulenza Fiscale:

Le novità relative al bonus energia, al Decreto Milleproroghe e al bonus investimenti pubblicitari.

da pag. 2

#### Consulenza del Lavoro:

Tra le opportunità la proroga dei tirocini Garanzia Giovani.

da pag. 7

Credito: La convenzione di tesoreria.

da pag. 9



### BONUS ENERGIA

#### AL VIA LA COMUNICAZIONE DELL'AMMONTARE DEI CREDITI D'IMPOSTA MATURATI NEL 2022

Con provvedimento del 16 febbraio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione relativa all'ammontare dei crediti d'imposta maturati nel 2022 in relazione all'acquisto di prodotti energetici (in particolare energia elettrica e gas). I beneficiari dei crediti d'imposta maturati nel 2022 per l'acquisto dei prodotti energetici devono inviare entro il 16 marzo 2023 all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un'apposita comunicazione dell'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

Il modello consente di comunicare i crediti d'imposta maturati nel 2022 per l'acquisto di prodotti energetici di seguito richiamati:

- ➔ crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi al mese di dicembre 2022;
- ➔ crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;
- ➔ crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi al terzo trimestre 2022;
- ➔ credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre 2022.

La comunicazione deve essere inviata dal 16 febbraio 2023 al 16 marzo 2023, direttamente dal beneficiario dei crediti d'imposta oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. Nel caso di scarto, eventuali comunicazioni potranno essere ritrasmesse entro il 21 marzo 2023. La comunicazione può essere inviata utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet della stessa Agenzia. La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24 come pure nel caso in cui il credito sia stato ceduto.

Si ricorda che in assenza di comunicazione, even-

tuali crediti non usufruiti, non potranno più formare oggetto di compensazione a decorrere dal 17 marzo 2023. Da tale data, nel caso in cui l'ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo comunicato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Si rammenta che in linea generale i crediti d'imposta devono essere utilizzati in compensazione entro il 30 settembre 2023, mentre il credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre 2022 deve essere utilizzato in compensazione entro il 30 giugno 2023.

### DECRETO MILLEPROROGHE

Publicata in Gazzetta Ufficiale del 27.02.2023 n.49 la Legge del 24 febbraio 2023 n. 14 di conversione, con modificazioni, del decreto legge del 29 dicembre 2022 n. 198, il cosiddetto decreto Milleproroghe 2023, ed entrato in vigore il 30 dicembre 2022.

Di seguito le principali Novità fiscali contenute nella versione finale del provvedimento.

#### Dichiarazione IMU 2021

L'articolo 3, comma 1, intervenendo sull'articolo 35, comma 4, del D.L. n. 73/2022, proroga al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2021 sia per soggetti indicati all'articolo 1, comma 769 della legge di Bilancio 2020 (ossia persone fisiche ed enti commerciali), sia per i soggetti passivi IMU indicati nel comma 759, lettera g), ossia gli enti non commerciali.

Il 30 giugno 2023, pertanto, è il termine ultimo per presentare sia le dichiarazioni per l'anno 2021 sia quelle riferite all'anno 2022.

#### Fatturazione elettronica operatori sanitari

Il successivo comma 2 dell'articolo 3, attraverso la modifica dell'articolo 10-bis del D.L. n. 119/2018, proroga dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024 il divieto di emettere fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche. Per tutto il 2023, quindi, per le prestazioni sanitarie erogate alle persone fisiche resta vigente l'obbligo della fattura cartacea.

## Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

Con il comma 3 dell'articolo 3, invece, si rinvia al 1° gennaio 2024 il termine a decorrere dal quale i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, devono adempiere all'obbligo di registrazione dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.

## Termini agevolazioni prima casa

Sempre all'articolo 3, il comma 10-quinquies sospende i termini, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023, previsti dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986 in tema di prima casa, nonché il termine previsto dall'art. 7 della legge 448/1998 per il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.

Nello specifico, il differimento interessa i seguenti termini:

- ➔ il termine di 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro il quale l'acquirente è tenuto a trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l'abitazione;
- ➔ il termine di un anno entro il quale il contribuente acquista un altro immobile da destinare ad abitazione principale propria dopo che ha trasferito l'immobile acquistato con i benefici c.d. "prima casa" prima del decorso dei 5 anni successivi alla stipula dell'atto di acquisto;
- ➔ il termine di un anno entro il quale l'acquirente che abbia acquistato un immobile da adibere ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso acquistata usufruendo dei benefici "prima casa";
- ➔ il termine di un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici "prima casa", entro cui deve aver luogo il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, per tale ultimo atto di acquisto, di un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato di cui all'art. 7 della legge n. 448/1998.

Per espressa previsione normativa:

- ➔ sono fatti salvi gli atti notificati dall'Agenzia delle entrate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe,

emessi per il mancato rispetto dei suddetti termini previsti dalla nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR;

- ➔ non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

## Comunicazioni bonus edilizi

Con il comma 10-octies dell'articolo 3 si rinvia dal 16 marzo al 31 marzo 2023 il termine ultimo per trasmettere all'Agenzie delle Entrate le comunicazioni per l'esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito dei bonus edilizi per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021.

Il comma 10-novies, proroga al 31 marzo 2023 anche il termine entro cui gli amministratori di condominio sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi di tutti i bonus edili spettanti per le spese sostenute nel 2022 per i lavori sulle parti comuni dei condomini.

## Stralcio cartelle Comuni e altri Enti territoriali

L'articolo 3-bis modifica alcune disposizioni riguardanti la "tregua fiscale" introdotte dalla legge di Bilancio 2023.

In particolare, integrando la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie, introdotta dall'articolo 1, commi 186-205 della legge di Bilancio 2023, viene chiarito che i provvedimenti con cui gli enti territoriali scelgono di applicare tale definizione agevolata acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore.

Viene inoltre data facoltà agli enti territoriali di stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie disciplinata dai commi da 186 a 204 della legge di Bilancio 2023:

- ➔ della conciliazione agevolata delle controversie, di cui ai commi da 206 a 212 della legge di Bilancio 2023;
- ➔ della rinuncia agevolata dei giudizi pendenti in Cassazione, di cui ai commi da 213 a 218 della legge di Bilancio 2023;
- ➔ della regolarizzazione agevolata degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/ mediazione e conciliazione giudiziale, di cui ai commi da 219 a 221 della legge di Bilancio 2023.

Viene inoltre modificato il comma 222 della legge di Bilancio 2023 che detta la disciplina del cd. saldo e stralcio, che prevede l'annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo al 1° gennaio 2023 fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

Con la nuova norma si estende dalla data del 31 marzo alla data del 30 aprile 2023 l'operatività dell'annullamento automatico dei debiti.

Viene inoltre prorogato al 31 marzo 2023 il termine entro il quale gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possono deliberare di non aderire all'annullamento dei ruoli.

Tali enti, entro la medesima data del 31 marzo 2023, possono in alternativa adottare un provvedimento con il quale, fermo restando il regime generale delle esclusioni dall'annullamento automatico (disposto dal comma 226), stabiliscono l'integrale applicazione delle disposizioni in materia di annullamento automatico (di cui al comma 222) ai debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023 fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Attraverso tale modifica viene, quindi, estesa anche ai carichi formati dagli enti diversi da quelli statali la possibilità di stralcio anche al capitale della cartella, ossia alla quota riferita all'imposta.

### **Termine utilizzo bonus carburanti terzo trimestre**

L'articolo 15, comma 1-quinquies, proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2023 il termine di utilizzabilità, in capo a beneficiari e cessionari, del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca riconosciuto per il terzo trimestre 2022 previsto dall'articolo 7 del D.L. n. 115/2022.

La disposizione introduce anche l'obbligo per i beneficiari del credito d'imposta, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, di inviare entro il 16 marzo 2023 all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

### **Sospensione ammortamenti**

L'articolo 3, comma 8, intervenendo sull'articolo 60, comma 7-bis, del D.L. n. 104/2020, estende all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 la possibilità, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, di non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

La quota di ammortamento non effettuata deve essere imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno.

### **Sterilizzazione perdite**

Il successivo comma 9 dell'articolo 3 modifica il comma 1 dell'articolo 6 del D.L. n. 23/2020, confermando alle perdite civilistiche emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022, la possibilità di sospensione per 5 anni, fino all'approvazione del bilancio legato all'esercizio 2027, gli adempimenti in materia di riduzione del capitale sociale previsti dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, 2482-ter.

In particolare, a seguito della disposizione, con riferimento alle perdite civilistiche emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022:

- ➔ il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3 del capitale sociale non è l'esercizio immediatamente successivo, ma il quinto esercizio successivo;
- ➔ nel caso in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori e, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale essa può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Alle perdite emerse durante l'anno 2022, è prevista anche la disapplicazione, fino al quinto anno successivo a quello di realizzazione della perdita, della causa di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita di capitale sociale, di cui rispettivamente all'articolo 2484, primo comma, numero 4), e all'articolo 2545-duodecies del codice civile.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del D.L. n.

23/2020, le perdite dovranno essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

### **Svolgimento delle assemblee di società ed enti**

Sempre all'articolo 3, il comma 10-undecies conferma l'applicabilità delle procedure semplificate di svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.A. e s.r.l. di cui all'articolo 106 del D.L. n. 18/2020 anche alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2023.

La disposizione non riguarda il comma 1 del predetto articolo 106, che dispone l'allungamento a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio del termine di approvazione del bilancio. Pertanto, in base alla normativa attualmente vigente, l'approvazione del bilancio di esercizio 2022 deve avvenire, salvo che sussistano particolari condizioni, nei termini ordinari di 120 giorni.

A seguito della proroga prevista dalla disposizione, per le assemblee tenute entro il 31 luglio 2023:

- ➔ le società di capitali, le società cooperative e mutue assicuratrici, possono stabilire nell'avviso di convocazione delle assemblee (ordinarie o straordinarie) che l'espressione del voto avvenga in via elettronica o per corrispondenza e che l'intervento all'assemblea si verifichi mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l'utilizzo di tale strumento non sia contemplato negli statuti. È possibile, inoltre, prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Non è necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo stesso luogo, ove la loro presenza sia prevista;
- ➔ le società a responsabilità limitata possono consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;
- ➔ le società quotate, oltre alle modalità di voto a distanza e alle modalità di partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, possono avvalersi dell'istituto del rappresentante designato (art. 135-undecies, TUF) anche ove lo statuto disponga diversamente. Nell'avviso di convocazione, le medesime so-

cietà possono prevedere che lo svolgimento dell'intervento in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato. Al predetto rappresentante designato possono essere conferite deleghe e subdeleghe. Tale disposizione si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante;

- ➔ le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono ricorrere all'istituto del rappresentante designato (art. 135-undecies, TUF) per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche ove eventuali clausole statutarie dispongano diversamente e possono prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante.

Ai sensi del comma 8-bis del D.L. n. 18/2020, le predette disposizioni si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni.

### **Fondo prima casa**

L'articolo 3, comma 10-bis, intervenendo sull'articolo 64, comma 3, del D.L. n. 73/2021, proroga dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023 la garanzia massima dell'80% del Fondo Prima Casa per le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni, in possesso di ISEE non superiore a 40.000 euro annui, richiedenti un mutuo superiore all'80% del prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo di oneri accessori.

Viene inoltre confermata, per le domande presentate fino al 30 giugno 2023, la garanzia massima dell'80% sulla quota capitale dei mutui anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 108/1996, nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso interest rate swap a 10 anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso interest rate swap a 10 anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore.

Nel caso in cui il differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore e a darne indicazioni in sede di richiesta della garanzia nonché nel contratto di finanziamento stipulato.

## Bonus investimenti

Con i commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 12 si proroga fino al 30 novembre 2023 il termine per completare gli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari e in beni materiali 4.0 "prenotati" entro il 31 dicembre 2022 (ovvero gli investimenti per i quali entro il 31 dicembre 2022 l'ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati accenti per almeno il 20% del costo).

A seguito della modifica, quindi per gli investimenti "prenotati" entro il 31 dicembre 2022 e completati entro il 30 novembre 2023 si potrà beneficiare del bonus investimenti con le aliquote previste per il 2022, pari a:

- ➔ per i beni materiali e immateriali ordinari non 4.0: 6% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione di euro per i beni immateriali;
- ➔ per i beni materiali 4.0: 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni.

Non cambia invece il termine per completare gli investimenti in beni immateriali 4.0, che rimane fissato al 30 giugno 2023.

## BONUS INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2023

Le richieste possono essere presentate dal 1° al 31 marzo 2023 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. I termini e le modalità di trasmissione sono fissati nell'avviso pubblicato sul sito del dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri. Sul sito dell'Agenzia delle entrate sono disponibili il modello aggiornato e le relative istruzioni.

A valle delle deroghe degli anni scorsi, introdotte per favorire, nel periodo della pandemia, una platea più ampia di beneficiari, da quest'anno scatta l'applicazione ordinaria della misura subordinata all'incremento minimo dell'1% dell'investimento rispetto all'anno precedente. Di conseguenza, il credito d'imposta riconosciuto è pari al 75% del valore incrementale di quanto speso in campagne pubblicitarie effettuate esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, rispetto a quello dell'anno precedente.

Ecco, nel dettaglio, le nuove regole:

- ➔ il bonus spetta per i soli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. Escono dall'agevolazione, quindi, le campagne su emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali
- ➔ il suo ammontare torna alla misura originaria del 75% del valore incrementale degli investimenti. Decadono, quindi, le regole straordinarie adottate per gli anni della pandemia (dal 2020 al 2022), in base alla quale il credito d'imposta era pari al 50% del valore complessivo degli investimenti effettuati a prescindere dal requisito dell'incremento. Ciò significa che il credito non spetta a chi effettua investimenti inferiori rispetto all'anno precedente o a chi non li fa affatto o inizia l'attività nel corso dell'anno
- ➔ più contenuto il limite di spesa agevolabile fissato a 30 milioni di euro annui.

### Modello disponibile sul sito delle Entrate

Il modello deve essere inviato al dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, utilizzando il servizio online messo a disposizione nel sito internet dell'Agenzia delle entrate, per presentare:

- ➔ la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" contenente i dati degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato
- ➔ la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" per asserire che gli investimenti indicati nella "comunicazione" sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla normativa (articolo 3, Dpcm n. 90/2018 e articolo 57-bis del DI n. 50/2017).

Per quanto riguarda i termini di presentazione, la comunicazione per l'accesso al credito d'imposta va inviata via web dal 1° al 31 marzo di ciascun anno, mentre la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati è presentata dal 9 gennaio al 9 febbraio dell'anno successivo.

Sul sito del dipartimento per l'Informazione e l'editoria sono disponibili le Faq sul credito d'imposta elaborate con il supporto dell'Agenzia delle entrate.

**Francesco Bandini**

**[fbandini@confartigianato.fo.it](mailto:fbandini@confartigianato.fo.it)**

## **Ticket di licenziamento - nuovo importo per l'anno 2023**

Con Circolare n. 14 del 3 febbraio 2023 l'Inps stabilisce i nuovi valori mensili dell'indennità di disoccupazione. Di conseguenza, il contributo di licenziamento 2023 viene ricalcolato secondo quanto previsto dalla Legge n. 92/2012.

La Legge Fornero (Legge n. 92/2012) ha introdotto, per i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, un contributo di licenziamento a carico del datore di lavoro (cd.ticket), la cui misura varia ogni anno, in relazione all'incremento del massimale mensile della NASPI.

Per l'anno 2023, in base a quanto stabilito dalla circolare Inps n. 14, **il contributo è pari a 603,10 euro** (41% del massimale mensile Naspi, che per l'anno 2023 è di euro **1.470,99**) **per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni** (l'importo massimo del contributo per cui è pari a **1.809,30 euro** per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).

Per i rapporti di lavoro inferiori all'anno il contributo di licenziamento deve essere determinato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.

## **Tirocini Garanzia Giovani - prorogati al 01/04/2023**

La Regione Emilia-Romagna ha prorogato ulteriormente la possibilità di attivare tirocini in Garanzia Giovani.

Per cui è possibile attivare entro il 01/04/2023 tirocini in Garanzia Giovani per la durata massima di 6 mesi, di cui i primi 3 saranno finanziati dalla Regione.

Di fatto le prime 3 mensilità saranno inizialmente a carico dell'azienda ma saranno oggetto di un rimborso fino ad un massimo di € 300,00 mensili. Se il tirocinio avrà una durata superiore a 3 mesi, i restanti periodi saranno completamente a carico dell'azienda.

Per richiedere il rimborso dell'indennità di cui sopra è necessario che il futuro tirocinante aderisca a GARANZIA GIOVANI entro il 31/03/2023. Si fa presente che attualmente rimangono ancora esclusi dal rimborso i tirocini in Garanzia Giovani attivati nei confronti di percettori di NASPI o DIS/COLL.

Per maggiori informazioni sulle modalità per otte-

nere il rimborso potete contattare la dr.ssa Sara Tomidei allo 0543/20200 (cell. 346/6800422) mail: sara.tomidei@formart.it

## **Chiarimenti dell'Ispettorato in materia di Distacco Transazionale**

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 1 del 15 febbraio 2023, fornisce chiarimenti in ordine agli obblighi amministrativi relativi al distacco transazionale dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

La circolare pone l'attenzione sull'obbligo di conservazione documentale a carico del datore di lavoro previsto dall' art. 10, c.3, lett.4) del D.Lgs. 136/2016, il quale stabilisce che "durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l'impresa distaccante ha l'obbligo di:

- a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, (...) la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile".

D'intesa con l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si è provveduto a chiarire la natura della "documentazione equivalente" alla predetta "comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro" che dovrà essere oggetto di verifica nel corso dell'attività di vigilanza.

In merito, nella circolare in esame, l'Ispettorato specifica che il riferimento alla documentazione equivalente è stato volutamente inteso in termini generici e quindi si ritiene che l'attestazione della richiesta del documento A1 all'Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall'impresa distaccante, può essere individuata fra i documenti equivalenti alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro.

## **Ventunesimo ciclo annuale del Progetto di Crescita Professionale**

### **Possibile richiesta di tirocini con giovani laureati**

La Fondazione Giovanni dalle Fabbriche - Multifor, ente al quale la nostra Associazione aderisce, ha avviato il ventunesimo ciclo annuale del Progetto di Crescita Professionale per consentire alle imprese

---

di conoscere e valutare, attraverso l'inserimento temporaneo in azienda, giovani laureati particolarmente motivati, tramite l'attivazione di un tirocinio.

Gli elementi distintivi del tirocinio formativo sono i seguenti:

- ➔ avrà una durata di sei mesi e si svolgerà interamente in azienda, fatta salva una serie di utili lezioni incentrate sulla conoscenza dell'economia reale del territorio, che impegneranno i giovani per cinque pomeriggi complessivi nell'arco del semestre;
- ➔ il tirocinio potrà interrompersi in qualsiasi momento, per volontà dell'azienda o del candidato;
- ➔ gli orari, in linea di massima, saranno uniformati a quelli in uso nella singola azienda;
- ➔ è obbligo della Azienda organizzare l'attività svolta dal tirocinante, con tutte le misure di prevenzione e sicurezza sul lavoro previste dalla legislazione vigente per i lavoratori subordinati;
- ➔ l'azienda richiedente provvederà, per ogni tirocinante, a sottoscrivere presso l'INAIL un'assicurazione mirata a copertura di qualsiasi infortunio o incidente dovesse subire durante il tirocinio in azienda e a stipulare una polizza assicurativa "cumulativa", in grado di coprire i rischi derivanti da eventuali danni civili creati dai tirocinanti durante la permanenza in azienda;
- ➔ sarà a carico dell'azienda il costo per attivare le pratiche di tirocinio presso un ente promotore a sua scelta.

L'azienda richiedente il tirocinio si obbliga a corrispondere a ciascun tirocinante neo laureato, una indennità di partecipazione mensile di € 850,00 lordi per un totale semestrale di € 5.100,00 lordi. Tale indennità sarà versata mensilmente in apposito conto corrente aperto a nome del tirocinante presso una filiale locale della BCC- Credito Cooperativo ravennate, forlivese, imolese. Al termine del tirocinio semestrale, sulla base della rendicontazione del medesimo, l'azienda ospitante si vedrà riconoscere un contributo di € 2.500 a carico dell'apposito fondo di sostegno al progetto, costituito dalla BCC Credito Cooperativo ravennate, forlivese, imolese;

- ➔ dal tirocinio non nascerà alcun diritto al potenziale posto di lavoro;
- ➔ qualora il tirocinio si sia compiuto con reciproca soddisfazione, l'azienda potrà procedere all'assunzione, in base alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

L'Azienda, se interessata, potrà pertanto richiedere l'attivazione di un tirocinio, indicando genericamente le caratteristiche del candidato che verrà individuato, in collaborazione con la Fondazione Giovanni dalle Fabbriche - Multifor, fra i laureati dei Campus Universitari di Forlì e Cesena.

Per far richiesta è possibile contattare Confartigianato Forlì, Sonia Zilio al numero 0543-452880.

**Susi Silvani**

**[silvani@confartigianato.fo.it](mailto:silvani@confartigianato.fo.it)**

## TASSI DEL MESE DI MARZO 2023

Condizioni valide per le seguenti banche: **Cassa di Risparmio di Ravenna, Crédit Agricole, Credem**

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,400 = <b>7,053%</b>	Euribor 3m + 5,350 = <b>8,003%</b>	Euribor 3m + 6,750 = <b>9,403%</b>	Euribor 3m + 8,300 = <b>10,953%</b>
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = <b>5,653%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>6,353%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>7,353%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>8,053%</b>
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = <b>5,653%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>6,353%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>7,353%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>8,053%</b>

Unicredit

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = <b>6,903%</b>	Euribor 3m + 5,150 = <b>7,803%</b>	Euribor 3m + 6,300 = <b>8,953%</b>	Euribor 3m + 8,300 = <b>10,953%</b>
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = <b>5,053%</b>	Euribor 3m + 2,900 = <b>5,553%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>7,353%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>8,053%</b>
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = <b>5,653%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>6,353%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>7,353%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>8,053%</b>

Intesa San Paolo\* – BCC – BPER - Banco Popolare

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = <b>6,903%</b>	Euribor 3m + 5,150 = <b>7,803%</b>	Euribor 3m + 6,750 = <b>9,403%</b>	Euribor 3m + 8,300 = <b>10,953%</b>
Fido sbf	Euribor 3m + 3,000 = <b>5,653%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>6,353%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>7,353%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>8,053%</b>
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = <b>5,653%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>6,353%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>7,353%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>8,053%</b>

\* Per Intesa San Paolo le condizioni sono valide solo per i rapporti storici. Non potranno essere applicate a nuovi correntisti.

Monte dei Paschi di Siena

Prodotti	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3	Fascia 4
Fido di c/c	Euribor 3m + 4,250 = <b>6,903%</b>	Euribor 3m + 5,150 = <b>7,803%</b>	Euribor 3m + 6,300 = <b>8,953%</b>	Euribor 3m + 7,500 = <b>10,153%</b>
Fido sbf	Euribor 3m + 2,400 = <b>5,053%</b>	Euribor 3m + 2,900 = <b>5,553%</b>	Euribor 3m + 3,800 = <b>6,453%</b>	Euribor 3m + 4,900 = <b>7,553%</b>
Fido ant. fatture	Euribor 3m + 3,000 = <b>5,653%</b>	Euribor 3m + 3,700 = <b>6,353%</b>	Euribor 3m + 4,700 = <b>7,353%</b>	Euribor 3m + 5,400 = <b>8,053%</b>